



# COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 2 “Servizi Economico-Finanziari” - Servizio “Società partecipate”

**Prot. n. 23519**

## **CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE**

*(artt. 16 e 17 regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)*

**- REFERTO ANNO 2018 -**

### **Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147-*quater*;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati, approvato con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011;
- nuovo regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019;
- regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n° 65 del 28.11.2017 - artt. 16 e 17.

### **Informazioni preliminari**

Il d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, modificando il TUEL, ha ridisegnato il sistema di controlli interni degli enti locali. Il nuovo articolo 147, comma 2°, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a *“verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente”*.

L'art. 147-*quater* del D.Lgs. 267/2000, rubricato: *“Controlli sulle società partecipate non quotate”*, specifica il contenuto di tale tipologia di controllo, prevedendo quanto segue:

*“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011 era stato approvato il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati sulla base della normativa previgente.

Con deliberazione del C.C. n° 65 del 28 novembre 2017 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni: gli artt. 16 e 17 contengono la disciplina del controllo sulle società partecipate non quotate.

Con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, considerato che si è reso necessario un intervento di riscrittura totale che tenesse conto della normativa sopravvenuta e della prioritaria esigenza di rendere vie più efficace il monitoraggio e il controllo sulle società partecipate dall'Ente, sia al fine di salvaguardare il valore patrimoniale delle partecipazioni dell'Ente, sia al fine di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini-utenti.

Tale tipologia di controllo, per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 50.000), si applica a decorrere dal 2015.

### **Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la ricognizione straordinaria delle partecipate e il nuovo assetto legislativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.)**

L'art. 1, commi 611° e 612°, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. La norma in esame prevedeva che le regioni, le Province, i Comuni, le Camere di commercio, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, applicando i seguenti principi cardine:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il predetto Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Palmi, veniva approvato con deliberazione del C.C. n° 13/2015 ed inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo con nota, prot. n° 6779 del 31.03.2015. Con nota, prot. n° 4407 del

02.03.2016, veniva inoltre trasmesso alla medesima Corte il business plan della propria società partecipata "P.P.M. S.p.A.", susseguente all'approvazione del predetto piano, di cui il C.C. aveva regolarmente preso atto con deliberazione n° 21/2016;

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 - che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) -, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il Legislatore ha dato un nuovo assetto al settore delle partecipazioni societarie pubbliche. Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) tutte le P.A., ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le P.A., ivi compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del citato T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

Per effetto dell'art. 24 del predetto T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 ciascuna P.A. avrebbe dovuto provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare, ovvero fatte oggetto di una delle misure di razionalizzazione previste.

Il Comune di Palmi ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P. con deliberazione del C.C. n° 39 del 28.09.2017, anch'essa inviata alla Corte dei Conti con nota, prot. n° 20881 del 18.10.2017.

Con tale atto il Comune di Palmi disponeva il mantenimento della partecipazione nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella società "Asmenet Calabria Soc.Cons. a r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art. 4 comma 2, lett. d, T.U.S.P.), come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate.

Contestualmente, si stabiliva di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: "Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area del Basso Tirreno reggino (Area CE.D.A.N. n. 19) V.A.T.E. s.r.l." (P.IVA n°: 01484430804), e "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)" (P.IVA n°: 00138250808), essendo le medesime partecipate non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, per come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate. Si dava atto, inoltre, che il Comune di Palmi detiene una partecipazione nella società "Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione" (P.IVA: 02389030798), dichiarata fallita con sentenza n. 15/2013 del 19.07.2013 del Tribunale di Palmi, la cui sorte seguirà le procedure fallimentari in corso.

In data 20.11.2018, con deliberazione C.C. n° 115 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 con la quale:

- si è preso atto che il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria (ASIREG), partecipata per la quale era già stato deliberato il recesso in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n.175/2016, e s.m.i., è stato assorbito per incorporazione dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP), prevedendone la dismissione della quota;
- è stato confermato il recesso, nelle forme di legge, della partecipazione nel consorzio Gruppo di azione locale per lo sviluppo rurale dell'area del basso tirreno reggino (area ce.d.a. n.19) V.A.T.E.;

Si specifica inoltre che copia degli atti deliberativi sopra citati e dei rispettivi allegati, è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e che si è provveduto a comunicare gli esiti della citata ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P., mediante l'applicativo "Partecipazioni" (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro.

### **Le risultanze del consolidamento dell'esercizio 2017 e 2018**

Con deliberazione della G.C. n° 285 del 10.08.2018, si è proceduto all'individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione pubblica per l'esercizio 2017, e con deliberazione del C.C. n° 94 del 30.11.2018, è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i..

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 06.09.2019 avente ad l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Palmi dell'esercizio 2018

### **Elenco degli Enti Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Palmi oggetto di Consolidamento nel Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017 e 2018:**

<b>Partecipazioni societarie</b>	<b>Rilevanza (rilevante/non rilevante)</b>
Piana Palmi Multiservizi srl	rilevante
Consorzio Acquedotto Vina	rilevante
Galvate (quota in dismissione)	non rilevante
Asireg (quota in dismissione)	non rilevante
Asmenet Scarl	non rilevante

Le risultanze riepilogative del consolidamento dei conti sono allegate, unitamente alla nota integrativa, rispettivamente nelle delibere di Consiglio Comunale n. 94 del 30.11.2018 e n. 78 del 30.09.2019.

## **I risultati delle rilevazioni relative al 2017 e 2018**

Nel presente report si farà riferimento ai dati relativi alla società "**Piana Palmi Multiservizi S.p.A.**", di cui il Comune di Palmi detiene il 100% del capitale sociale (n° azioni: 2.067; valore: € 1.064.505,00).

<b>Andamento della gestione</b>				
<b>Anno</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi operativi Oneri finanziari</b>	<b>Risultato ante imposte</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2015	1.703.158,00	1.671.741,00	31.417,00	2.769,00
2016	1.728.995,00	1.673.669,00	55.326,00	3.332,00
2017	1.641.776,00	1.634.731,00	7.045,00	5.904,00
2018	1.736.539,00	1.725.211,00	11.328,00	6.003,00

<b>Patrimonio netto</b>	
2015	925.540,00
2016	928.873,00
2017	934.776,00
2018	940.779,00

Si specifica che:

- la predetta società non è quotata sui mercati regolamentati;
- la medesima società non risulta aver ancora provveduto all'adeguamento statutario alle più recenti disposizioni di legge (T.U.S.P.);
- i servizi espletati dalla società nei confronti del Comune di Palmi, socio unico (affidamenti *in house providing*) riguardano, allo stato: servizio gestione aree di sosta e parcheggi a pagamento, servizio manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, servizio di trasporto scolastico.
- non risultano definiti gli indicatori (di efficacia, di efficienza, di economicità, di qualità dei servizi affidati), né *standard* idonei ad effettuare controlli *ex post*;
- non sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi gestionali di cui effettuare lo stato di attuazione.

### **Ulteriori informazioni**

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo sulle società partecipate non quotate si terrà conto nella valutazione della *performance*.

Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale (per il tramite del suo Presidente), al Segretario Generale, agli altri Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'O.I.V.. Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente dedicata ai controlli.

Palmi, 07.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2  
(Dott.ssa Maria Teresa De Francia)